



# CITTA' DI SANTENA

*Provincia di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

### OGGETTO :

Intervento di Protezione civile presso lo stabilimento della Società Pegaso S.r.l.:  
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000  
(TUEL) – Sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Ivrea.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciotto**, del mese di **marzo**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>BALDI Ugo</b>	Sindaco	X	
<b>GHIO Roberto</b>	Consigliere	X	
<b>ROMANO Paolo</b>	Consigliere	X	
<b>SICILIANO Concetta</b>	Consigliere	X	
<b>MASTROGIOVANNI Walter</b>	Consigliere	X	
<b>OLLINO Dinamaria</b>	Consigliere	X	
<b>POLLONE Lidia</b>	Consigliere	X	
<b>MAGGIO Francesco</b>	Consigliere	X	
<b>FOGLIATO Rosella</b>	Consigliere	X	
<b>LE DONNE Giovanni</b>	Consigliere	X	
<b>DI SCIULLO Fiorenza</b>	Consigliere	X	
<b>MANCUSO Massimiliano</b>	Consigliere	X	
<b>CAPARELLI Alessandro</b>	Consigliere	X	
<b>FRANCO Daniele</b>	Consigliere	X	
<b>BORGARELLO Patrizia</b>	Consigliere	X	
<b>ELIA Tommaso</b>	Consigliere		X
<b>TRIMBOLI Domenico</b>	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		16	1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **Concetta SICILIANO**, nella sua qualità di **Presidente**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione della C.C. avente per oggetto: **Intervento di Protezione civile presso lo stabilimento della Società Pegaso S.r.l.: riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL) – Sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Ivrea.**

Il Sindaco Ugo Baldi così relaziona:

In data 17/03/2010, nel territorio di Santena, presso il capannone industriale occupato dalla società Pegaso Srl e di proprietà della A.V.U.G. S.a.s. di Garombo Ugo e Gabriella, si sviluppava un incendio che coinvolgeva una notevole quantità di materiale altamente infiammabile, ivi accumulato per l'attività di trattamento rifiuti speciali e segnatamente, di recupero pneumatici dismessi.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, tentavano inutilmente di contenere l'incendio nonostante l'impiego di numerose squadre e mezzi di soccorso.

In data 18/3/2010 il Sindaco di Santena, comunicava alla Prefettura di Torino, alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, l'impossibilità di gestire tale emergenza per assenza di risorse umane e mezzi idonei; **richiedeva pertanto ai predetti Enti la gestione diretta dell'emergenza, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di Protezione Civile –ai sensi dell'art.2, comma 1, della Legge n. 225/1992 e s.m.i e art.1, comma 2 della L.R.G.P n.7/2003, stante la gravità dell'evento e i pericoli per l'incolumità e la salute della popolazione.**

Le fiamme continuavano a divampare per giorni; la temperatura elevata provocava il crollo della campata sud- est del fabbricato, la cui copertura in *eternit* (amianto) poggiava oramai sui cumuli di rifiuti in combustione, impedendo ai Vigili del Fuoco lo spegnimento della massa in combustione.

Una colonna di fumo nero, dovuta alla combustione dei pneumatici, si sollevava nell'aria per giorni. La situazione era quindi estremamente grave e pericolosa per l'incolumità dei soccorritori e per la salute dei cittadini. Le dimensioni dell'incendio, la tossicità del materiale in combustione e, soprattutto, la presenza in un capannone industriale adiacente di serbatoi e silos contenenti materiale infiammabile ed esplosivo (paraffina), imponevano di accelerare le operazioni di spegnimento.

In data 18/3/2010 anche i Vigili del fuoco richiedevano ai Comandi Provinciali e Regionali, alla Prefettura di Torino e all'Arpa Piemonte la messa a disposizione di adeguati mezzi per il movimento terra, per il trasporto fuori sito dei materiali in combustione, senza i quali non si poteva procedere nelle operazioni di spegnimento.

Nella medesima giornata il Sindaco convocava l'Arpa Piemonte, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, la Protezione Civile della Regione Piemonte, la Prefettura di Torino e la Protezione Civile della Provincia di Torino al fine di assumere, di concerto, le necessarie determinazioni per gestire tale emergenza.

Alla riunione di Protezione Civile partecipavano tutti i rappresentanti degli enti convocati, fatta eccezione per la Prefettura di Torino.

I componenti del Comitato di Protezione Civile stabilivano quanto segue:

a) di procedere alla demolizione parziale e controllata del fabbricato pericolante e all'estrazione e allo spostamento fuori dal capannone dei rifiuti in combustione;

b) su espressa richiesta dell'Arpa e dell'ASL TO5, di raccogliere e smaltire le acque utilizzate nelle operazioni di spegnimento, contaminate dai rifiuti in combustione, per evitare l'inquinamento delle falde acquifere.

Il Rappresentante Regionale suggeriva al Comune di selezionare ditte autorizzate a tali operazioni e di procedere al conferimento degli incarichi, dichiarando che la Regione Piemonte avrebbe sopportato i costi derivanti dagli appalti qualora i pagamenti non venissero effettuati dai soggetti responsabili (Società PEGASO e AVUG).

Gli interventi edili venivano affidati alla società COGEIS srl, inserita nell'elenco speciale regionale, mentre gli interventi ambientali venivano affidati alla società CAR JET, su indicazione della SMAT (Società pubblica) che gestisce il servizio idrico integrato.

Le spese erano imputabili al Titolo II del Bilancio Comunale trattandosi di intervento di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, considerato nell'affidamento di lavori pubblici.

Soltanto dopo ben sei giorni - e segnatamente il 23/03/2010 - i Vigili del Fuoco, dichiaravano terminate le operazioni di estinzione dell'incendio.

In data 28/7/2010 il Comune di Santena intimava alla s.a.s. Avug e la s.r.l. Pegaso di provvedere al pagamento delle spese sostenute e di dare esecuzione al contenuto delle ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti n. 17 - 18 - 20 - 21- 22 del mese di marzo 2010 emesse dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art.54 del T.U.E.L..

Seguiva nei mesi successivi una copiosa corrispondenza tra gli Enti e le società coinvolte per dirimere la questione dei soggetti obbligati al pagamento delle spese effettuate, sull'imputazione delle responsabilità e conseguente ripartizione degli oneri.

In data 16/9/2010 la Provincia di Torino comunicava di avere escusso la garanzia finanziaria prestata dalla Soc. Pegaso in sede di rilascio da parte dello stesso Ente dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trattamento e recupero rifiuti speciali.

Nel frattempo le imprese appaltatrici, intervenute nelle operazioni di soccorso, sollecitavano il pagamento delle loro spettanze: la società COGEIS richiedeva il pagamento di una fattura di € 167.598,80, mentre la società CAR JET il pagamento di una fattura di € 602.449,48.

Il Comune di Santena, stanti le declinazioni di Responsabilità della Prefettura, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e delle Società AVUG e Pegaso (successivamente fallita), decideva di ricorrere irritualmente all'istituto della Conferenza dei Servizi ex art. 14 L. 241/90, per individuare una soluzione ragionevole e condivisa.

Era stata rappresentata alle varie Istituzioni e Organi anche l'impossibilità oggettiva del Comune di fare fronte nell'immediato ai pagamenti; le fatture superavano infatti il 10% dell'intero bilancio comunale e il pagamento avrebbe comportato la violazione del Patto di Stabilità, con conseguente riduzione dei trasferimenti statali.

In data 4.8.2010 il Sindaco di Santena richiedeva alla Corte dei Conti un parere sull'imputazione di tali pagamenti alla luce dei stringenti vincoli previsti dalle norme di contabilità pubblica. **(allegato "A/1")**

La Corte dei Conti con delibera n.53/2010 dichiarava il quesito posto dal Comune inammissibile, in quanto la sua espressione avrebbe comportato una trattazione nel merito, preclusa all'organo consultivo **(allegato "A/2")**.

Anche in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.11.2010, nessuna decisione veniva assunta, sia per l'assenza dei soggetti legittimati ad esprimersi, sia per le rinnovate declinazioni (palleggiamenti) di responsabilità dei soggetti partecipanti. **(allegato "B")**

In data 21/3/2011, e quindi dopo più di un anno dall'evento, la Regione Piemonte comunicava che la richiesta di supporto finanziario avanzata dal Comune di Santena in sede di conferenza dei servizi rientrava nella fattispecie per l'attivazione del Fondo regionale di Protezione Civile e, pertanto, erogava un contributo (simbolico) di € 73.000,00 **(allegato "C")**.

Nella Determinazione n. 3221 il Settore Protezione Civile Regionale comunicava che:  
*"La richiesta di supporto finanziario avanzata dal Comune di Santena in sede di Conferenza dei Servizi del 24.11.2010, era riconducibile alla casistica prevista dalla normativa regionale vigente e che sussistono le condizioni per l'attivazione del Fondo regionale di Protezione Civile, a supporto dell'attività di gestione dell'emergenza messa in atto dal Comune di Santena. La Regione, sulla base dell'attuale disponibilità del Fondo, dichiarava di poter concorrere con il Comune di Santena al finanziamento per la copertura delle spese necessarie alla messa in sicurezza dell'area dello stabilimento industriale sito in Via Asti 46 per un importo complessivo di € 73.000,00";*

Il Comune di Santena nel mese di maggio 2011 aveva altresì provveduto ad aprire un sinistro su due polizze di Tutela Legale con le Compagnie Uca ed Arag. Successivamente entrambe le Compagnie provvedevano a inviare la reiezione del sinistro con la seguente motivazione: *"trattasi di vertenza contrattuale, garanzia non assicurabile per l'Ente Pubblico"*.

La Provincia di Torino con nota pervenuta a prot.n.11547 in data 25.10.2012, non erogava nessun contributo economico, limitandosi a riversare al Comune la somma dallo stesso ente incassata a titolo di fidejussione prestata dalla società PEGASO di € 28.784,72 **(allegato "D")**.

Entrambe le società creditrici decidevano pertanto di agire giudizialmente nei confronti del Comune di Santena in qualità di committente. Venivano emessi dal Tribunale di Ivrea e successivamente dal Tribunale di Torino due decreti ingiuntivi per l'importo di € 167.598,80 (società COGEIS) e di € 602.449,48 (società CAR JET), oltre interessi e spese di giudizio.

Il Comune di Santena in persona del Commissario Straordinario dott. Giuseppe Zarcone (subentrato con decreto prefettizio del 10.05.2011 al Sindaco Benedetto Nicotra cessato dal proprio incarico a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi consiglieri), si costituiva in opposizione in entrambi i procedimenti. Nella comparsa di costituzione la Città di Santena chiamava in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la società AVUG. Il giudizio non veniva esteso alla società PEGASO in quanto la stessa, nelle more, era fallita e il credito era stato insinuato dal Comune.

Con sentenza n.24/2014, depositata in data 13 gennaio 2014, il Tribunale di Ivrea emessa nella causa R.G. 1627/2011 ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo e ha condannato il Comune di Santena al pagamento dell'importo di € 167.598,80 oltre interessi moratori di € 42.082,02. Il Giudice ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della società COGEIS spa per € 15.171,98 e della società AVUG sas per € 14.274,00, per un totale di poco inferiore a € 250.000,00 **(allegato "E")**.

La sopra menzionata Sentenza è immediatamente esecutiva per Legge e costituisce pertanto titolo esecutivo. Il Comune è quindi allo stato tenuto a versare gli importi portati dalla Sentenza di condanna.

Entro il mese di marzo si prevede il deposito della sentenza relativa alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi il Tribunale di Torino nei confronti della ditta CAR JET di Gandolfi Carla, che ha ingiunto per l'importo di € 602.449,48, oltre interessi e spese di giudizio.

Stante l'esito del primo procedimento è legittimo ipotizzare una analoga condanna del Comune di Santena, qualora il Tribunale di Torino, avvalendosi dell'art 4 e seguenti della Legge n.2248/1865,allegato E sul contenzioso amministrativo, superi la questione, di natura pregiudiziale e preliminare, incentrata sulla legittimità delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, approcciandosi alla fattispecie secondo le logiche e gli schemi di natura civilistica. In tale denegata ipotesi, tuttavia, il Comune di Santena è comunque in grado di adempiere correttamente all'eventuale obbligazione di pagamento, avendo l'Ente cautelativamente accantonato e utilizzato, solo in parte, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012.

La complessità della vicenda riguarda non solo il profilo civilistico della responsabilità e dell'imputazione dell'obbligo di pagamento, ma anche l'incidenza della spesa sotto il profilo contabile sul bilancio comunale.

La spesa che il Comune di Santena dovrà sostenere per le motivazioni sopra indicate, rientra tra le tipologie tassativamente elencate dagli articoli 193 e 194 del TUEL per le quali può essere proposto il riconoscimento di debito fuori bilancio.

La competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio è del Consiglio Comunale, ai sensi dei citati articoli del TUEL.

E' legittimo il debito che concretizza i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Rilevato che il Conto al Bilancio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20 aprile 2013, presenta un avanzo di amministrazione di euro 1.758.039,64 di cui 235.000,00 vincolato e che durante l'esercizio finanziario 2013 è stato applicato per euro 725.000,00 per estinzione anticipata mutui;

Rilevato che alla data odierna risulta disponibile una quota di avanzo di amministrazione 2012 di euro 797.539,64;

Oltre a verificare che il debito abbia i requisiti predetti, la delibera del Consiglio Comunale deve anche individuare le risorse effettivamente disponibili per far fronte al pagamento, senza che tale determinazione si traduca in acquiescenza e/o rinuncia a ricorrere in appello, la cui decisione è rimessa alla discrezionalità insindacabile dell'organo esecutivo comunale, così come eventuali transazioni e composizioni bonarie della controversia.

Uniformandosi a un recente parere reso dalla Corte dei Conti Piemonte n.354/2013, il Comune di Santena potrà utilizzare per il pagamento il proprio avanzo di amministrazione, che risulta ancora disponibile per euro 797.539,64 poiché, cautelativamente, non applicato fino all'esito dei contenziosi.

Messo in rilievo che:

a) in base al parere n. 213/2013 della Corte dei Conti per la Regione Campania il riconoscimento del debito fuori bilancio può essere deliberato anche durante l'esercizio provvisorio del bilancio per non esporre l'Ente al rischio di azioni esecutive o maggiori oneri a titolo di interessi.

b) la spesa comprensiva degli oneri accessori può legittimamente essere imputata al titolo II del bilancio, in quanto trattasi di un intervento di protezione civile straordinario e di pagamento di fatture a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici.

c) per rispettare i vincoli discendenti dal Patto di Stabilità, il Comune di Santena ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'utilizzo degli spazi finanziari ai sensi dell'art.1 comma 547, della Legge 147/2013 per pagamenti di *debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012*.

Con decreto Ministeriale n. 17785 del 28 febbraio 2014 il MEF ha concesso spazi finanziari per i pagamenti dei debiti in conto capitale per euro 524.000,00. Pertanto la spesa può essere legittimamente imputata al titolo II del bilancio del corrente anno, in corso di approvazione, , in quanto trattasi di un intervento di protezione civile straordinario e pagamento fatture a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici che verranno contabilizzati nel Bilancio di Previsione 2014, ai sensi

dell'art. 193 c.2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, ivi compresi il pagamento degli interessi e delle spese legali in quanto costituiscono oneri accessori dell'obbligazione di pagamento principale, salvo diverse prescrizioni e indicazioni da parte dell'organo pubblico di controllo.

Sulla presente proposta di deliberazione è stato richiesto il parere obbligatorio del Revisore contabile ai sensi dell'art.239 comma 1, lett. b)del TUEL.

Il Revisore ha espresso parere in data 12.03.2014 (**allegato "F"**).

Premesso quanto sopra, propongo che il Consiglio Comunale

## **DELIBERI**

quanto segue:

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di riconoscere, per le ragioni indicate nella premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per una somma complessiva di € 239.126,80 (importo fatture di € 167.598,80 oltre interessi moratori di € 42.082,02 e spese di giudizio nei confronti della società COGEIS spa per € 15.171,98 e della società AVUG sas per € 14.274,00). Senza prestare acquiescenza al provvedimento giudiziale di condanna (Sentenza Tribunale di Ivrea n° 24/2014) e con espressa riserva di impugnare la stessa.
3. Di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 conformemente a quanto previsto dall'art. 187, c.2, lett. C) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
4. Di autorizzare l'imputazione della spesa sul bilancio del corrente anno, in corso di approvazione, sul titolo II, in quanto trattasi di un intervento di protezione civile straordinario e pagamento fatture a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici che verranno contabilizzati nel Bilancio di Previsione 2014, ai sensi dell'art. 193 c.2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, ivi compresi il pagamento degli interessi e delle spese legali in quanto costituiscono oneri accessori dell'obbligazione di pagamento principale, salvo diverse prescrizioni e indicazioni da parte dell'organo pubblico di controllo.
5. Di dare atto che al fine del rispetto dei vincoli discernenti dal Patto di Stabilità per il suddetto pagamento verrà utilizzato lo spazio finanziario concesso dal MEF con decreto Ministeriale n. 17785 del 28 febbraio 2014.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Reg.le di controllo per il Piemonte ed alla Procura della medesima.
7. Di dare atto che la presente operazione non ha compromesso e non compromette gli equilibri di bilancio avendo l'Ente adottato le opportune misure preventive di vigilanza e contenimento sulla spesa.
8. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali e titolare dell'Ufficio Legale - Avv. Guglielmo Lo Presti.

9. Di allegare al presente atto, sotto:

- "A/1" richiesta parere della Corte dei Conti in data 4.8.2010
- "A/2" risposta al quesito: delibera n.53/2010 Corte dei Conti
- "B" verbale Conferenza dei Servizi
- "C" lettera della Regione Piemonte in data 21.03.2011 di erogazione contributo € 73.000,00
- "D" nota della Provincia di Torino prot.n.11547 in data 25.10.2012
- "E" copia della sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea del 13 gennaio 2014
- "F" copia del parere espresso dal Revisore contabile

10. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Proponente:

Il Sindaco  
f.to Ugo Baldi

Il Redattore:

-----  
Il Dirigente dei Servizi Legali e Amministrativi  
f.to Guglielmo Lo Presti  
-----

=====  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. 287/2000, sul testo di deliberazione che precede, viene espresso il seguente parere:

In ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali \_\_\_\_f.to Guglielmo Lo Presti

In ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

La Responsabile Servizi Finanziari f.to Zaccagnino

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Richiamato il vigente Statuto Comunale nonché le norme di legge in materia;

Acquisiti i pareri:

- del Revisore contabile espresso in data 12.03.2014, prot.00002753
- di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto in data 4.03.2014 all'esame della Commissione per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66, c. 13, del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Sentiti gli interventi dei consiglieri Borgarello, Franco, Trimboli e Caparelli, nonché i chiarimenti del Sindaco e del Vice Segretario Avv. Guglielmo Lo Presti;

Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole rese dai consiglieri Trimbolie e Caparelli;

Dato atto che i predetti interventi sono registrati su supporti magnetici ed informatici depositati agli atti;

Effettuata la votazione in forma palese, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 16 ( assente: Elia)
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	n. 0

### **DELIBERA**

1. La proposta di deliberazione che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
2. Con successiva votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 16 ( assente: Elia)
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire la tempestiva predisposizione degli atti conseguenti.

**IL PRESIDENTE:** f.to *Concetta Siciliano*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE:** f.to *Guglielmo Lo Presti*





## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO**

Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/03/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. AFFARI  
GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI**

F.to Maria Tia Siciliano

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. AFFARI  
GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI**

F.to Maria Tia Siciliano